

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3761/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1990

relativo alla sospensione della pesca della rana pescatrice da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1887/90 <sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di rana pescatrice per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di rana pescatrice nelle acque della divisione CIEM VII da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna hanno esaurito

rito il contingente assegnato per il 1990; che la Spagna ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 17 dicembre 1990; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di rana pescatrice nelle acque della divisione CIEM VII eseguite da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 1990.

La pesca della rana pescatrice nelle acque della divisione CIEM VII eseguita da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 17 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 172 del 5. 7. 1990, pag. 1.